

ALLEGATO 1

1. Collaborazione tra docenti presenti in classe per massimizzare l'azione educativo-didattica

Nell'ottica di realizzare una comunità educante, è importante che le informazioni passino in maniera capillare a tutti i componenti della comunità stessa. Ciò rende ogni componente in grado di agire in modo consapevole e coordinato. Le azioni estemporanee sebbene a volte siano giustificate dal dover agire in reazione ad una situazione inattesa, possono determinare incomprensioni all'interno del CDC che rischiano di disorientare gli studenti. La legge n. 104/92 all'art. 13 c. 6 specifica che «*Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti*».

I docenti di sostegno, sono quindi responsabili del progetto di inclusione degli studenti certificati nel tessuto sociale della classe. Questi si rendono disponibili al confronto con i curricolari per decidere gli indirizzi di azione e per gestire al meglio le attività in classe e fuori classe.

Nodo importante che Le nuove linee guida sull'inclusione mettono al centro è la formazione degli insegnanti. Per realizzare davvero l'inclusione nella scuola servono riflessione, aggiornamento, scambio tra pari. Ma anche dialogo vero con famiglie e specialisti.

Solo così l'inclusione smette di essere slogan e diventa metodo per tutti i docenti e non solo per chi quotidianamente si occupa di inclusione.

Nel caso di studenti che seguono un percorso differenziato "tipo C" e che usciranno dal percorso scolastico con solo la certificazione delle competenze, è essenziale che i docenti si organizzino per elaborare il materiale da fornire (schede di lavoro e supporti di vario tipo) al fine di rendere il percorso tracciabile e certificabile. In questi casi si raccomanda la compilazione del registro elettronico nella sezione personale del docente che tenga traccia di ciò che è stato fatto al fine di agevolare la stesura della relazione di fine anno nel modo più dettagliato possibile, comprensivo delle simulazioni delle prove d'esame e la certificazione delle competenze in uscita.

Considerando il benessere a scuola prioritario per tutti, si auspica che in un'ottica inclusiva si lavori per creare un clima disteso, sereno e collaborativo in tutte le classi, facendosi mediatori laddove si riscontrino criticità.

Per ottenere ciò è importante che i momenti di confronto tra docenti non si svolgano in presenza degli studenti ma in sedi opportune e riservate per garantire il mantenimento dell'autorevolezza del corpo docente.

2. Le Verifiche: Modalità di Svolgimento

Le verifiche sono prove progettate per permettere agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), e in particolare con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), di dimostrare la loro preparazione e padronanza dei contenuti.

L'obiettivo è compensare la difficoltà inerente la prova, non il sapere.

Le verifiche equipollenti sono prove di valutazione alternative previste per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), con l'obiettivo di garantire pari opportunità di apprendimento e valutazione. Pur mantenendo gli stessi obiettivi formativi e criteri di valutazione delle prove ordinarie, esse vengono adattate nei contenuti, nei tempi o nelle modalità di somministrazione (ad esempio, prove orali al posto di quelle scritte, uso di strumenti compensativi o semplificazione del linguaggio, parcellizzazione del contenuto di una prova, in più prove).

La normativa di riferimento è contenuta nel D.P.R. 323/1998, art. 6, che disciplina le prove equipollenti negli esami di Stato per studenti con disabilità, e nella Legge 170/2010, che riconosce e tutela i diritti degli studenti con DSA. Ulteriori indicazioni operative sono fornite dalle Linee guida MIUR del 12 luglio 2011 e dall'O.M. n. 90/2001, che regolamentano le modalità di svolgimento delle verifiche e degli esami per questi studenti, e dalla Direttiva 27.12.2012 sugli "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

A. Utilizzo di Strumenti Compensativi

La modalità principale consiste nel consentire l'uso degli strumenti previsti nel PDP o PEI, che possono includere:

- **Tempo Aggiuntivo:** Concessione di un tempo maggiore per l'esecuzione della prova (solitamente il 30% in più), necessario per compensare la lentezza esecutiva tipica di alcuni disturbi (es. dislessia o disgrafia).
- **Strumenti Tecnologici:** Utilizzo di computer, tablet, sintesi vocale (per la lettura dei testi di prova) o correttore ortografico (quando l'obiettivo non è la competenza ortografica).
- **Mappe Concettuali e Schemi:** Consentire l'uso di tabelle, formulari, mappe (strutture logiche predefinite o create dallo studente) durante la prova per compensare difficoltà di memoria di lavoro o di organizzazione del pensiero. Si specifica che le mappe devono essere calibrate sulla tipologia di compito previsto e condivise con i docenti (ad es. si può prevedere una data di scadenza per presentare le mappe prima del compito stesso).
- **Affiancamento del docente:** In contesti specifici e previsti dal PEI/PDP, deve essere ammessa la presenza di un lettore (docente o assistente) per i testi particolarmente complessi (anche in sede di prova d'esame)

B. Adattamento della Forma

Sebbene non siano strettamente "equipollenti" (che toccano la sostanza della prova), le verifiche compensative spesso prevedono adattamenti nella presentazione per ridurre il carico cognitivo non necessario:

- Carattere e Formattazione: Uso di caratteri ad alta leggibilità (es. *Arial* o *Open Dyslexic*), interlinea aumentata e maggiore spaziatura tra le domande.
- Istruzioni Chiare: Le consegne devono essere brevi, dirette e scritte in modo esplicito, (evitare le negative) magari in punti elenco.
- Suddivisione: Suddividere compiti lunghi in sezioni più piccole e gestibili.
- Riduzione: utilizzare il minor numero di domande necessarie per verificare gli obiettivi.

C. Attribuzione del Relativo Voto

L'attribuzione del voto in una verifica è un atto di valutazione formativa ed equa. Il voto non deve rispecchiare la "bontà" dello strumento compensativo utilizzato, ma il livello di apprendimento raggiunto in relazione agli obiettivi specifici definiti nel PEI/PDP. La scala di valutazione è la medesima e una volta raggiunti gli obiettivi minimi il voto è 10.

3. Valutazione

A. Contenuti Essenziali

- Focus sugli Obiettivi: Il docente valuta la padronanza dei concetti chiave, delle competenze disciplinari e degli obiettivi minimi/personalizzati stabiliti per quello studente.
- Distinzione tra Errore e Disturbo: Nella correzione, il docente deve essere in grado di distinguere gli errori concettuali (che indicano una lacuna nell'apprendimento dei concetti) dagli errori derivanti direttamente dal disturbo (es. disgrafia, errori di copiatura, lentezza di calcolo). Questi ultimi non devono incidere negativamente sul voto. Ovvero il voto deve considerare solo il livello di apprendimento del concetto.

B. Trasparenza con Griglie Adattate

È fondamentale utilizzare griglie di valutazione che rendano esplicito il peso dato a ciascun criterio:

- Ponderazione Modificata: Nella griglia si può assegnare un peso ridotto a parametri che sono notoriamente penalizzanti per lo studente (es. l'aspetto formale, la precisione ortografica, la velocità di esecuzione) e un peso maggiore alla correttezza concettuale, alla capacità di analisi, di sintesi e di argomentazione.
- Criteri Chiari: Se lo studente utilizza una mappa mentale come strumento compensativo, la valutazione dovrà concentrarsi su come lo studente ha applicato le informazioni contenute nella mappa, e non sulla memorizzazione pura.

Responsabilità condivisa: è opportuno lavorare sul senso di responsabilità e inclusione di ciascuno studente per far comprendere che i confronti tra compagni non hanno senso in quanto ognuno ha il proprio personale percorso.

C. Validità del Voto

Il voto attribuito a una verifica adattata ha lo stesso valore legale e didattico di un voto attribuito a una verifica standard. Non va in alcun modo "segnalato" come voto ottenuto con facilitazione; è semplicemente la misurazione dell'apprendimento effettivo in un contesto equo, ovvero che rende pari le abilità.

La valutazione di una prova a compensazione (o equipollente, se prevista) sostituisce a tutti gli effetti il voto precedente relativo alla medesima competenza o obiettivo disciplinare.

Questo principio si basa sulla finalità della valutazione formativa e inclusiva, che mira a certificare il successo formativo ottenuto grazie all'uso di strumenti che garantiscono l'equità, come ribadito dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (allegato al D.M. 5669 del 12 luglio 2011). Tali Linee Guida specificano l'obbligo per i docenti di tenere conto del PEI/PDP e di valorizzare le strategie adottate, rendendo il voto finale espressione del reale profitto dello studente in relazione al suo piano individualizzato.

Per cui, ad esempio, il voto di una verifica scritta andata male deve essere compensato con una verifica programmata in un tempo congruo non troppo breve e il voto sostituisce interamente il precedente.

Oppure, se ci si rende conto che la barriera è la tipologia di prova, se ne può prevedere una totalmente diversa (multimediale, orale, pratica, osservazione strutturata).

In ARGO è disponibile la spunta "non considerare nella media" per ciascun voto.